

REGOLAMENTO DI GESTIONE
DEI CENTRI DI RACCOLTA SITI NEL BACINO DI COMPETENZA DEL
CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE

Sommario

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art 1. Oggetto del Regolamento, adozione e modifiche.....	2
Art 2. Definizioni	2
2. Titolo II - GESTIONE	5
Art 3. Accesso – Soggetti autorizzati (utenti) – Modalità.....	5
Art 4. Rifiuti ammessi nei Centri di Raccolta	6
Art 5. Rifiuti non ammessi nei Centri di Raccolta.....	7
Art 6. Servizi integrativi per la raccolta dei rifiuti speciali	8
Art 7. Orari di apertura	9
Art 8. Obblighi e divieti dell’utenza.....	9
Art 9. Compiti del gestore del servizio	10
Art 10. Controllo dei flussi dei rifiuti	11
Art 11. Responsabilità	11
Art 12. Vigilanza, controlli e sanzioni.	11
Art 13. Osservanza di altre disposizioni	12
Art 14. Entrata in vigore del Regolamento.....	12
Art 15. Modifiche al regolamento.....	12
Art 16. Elenco allegati.....	12

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1. Oggetto del Regolamento, adozione e modifiche

1. La gestione del Centro di Raccolta per la raccolta differenziata dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare la tutela del territorio.
2. Il presente Regolamento stabilisce la gestione, l'organizzazione e la modalità di utilizzo per un ordinato e corretto utilizzo, da parte del Gestore del CdR e da parte degli utenti dei centri di raccolta che possono essere comunali o multi comunali, cioè a servizio degli utenti di più Comuni, siti nell'ambito territoriale del Consorzio Ecologico Cuneese. Per l'elenco dei Comuni in convenzione con i Cdr, vedasi Allegato 4.
3. Il presente Regolamento è emanato dal C.E.C. in qualità di soggetto deputato – quale espressione dei Comuni consorziati - al governo ed al coordinamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, avente funzioni regolamentari consortili e titolare delle funzioni attribuite dalla legge Regionale n. 4/2021.
4. Il presente regolamento viene adottato dai Comuni ove trovano sede i centri di raccolta.
5. Il presente regolamento disciplina l'accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti ai sensi dei rifiuti ai sensi del Decreto Ministeriale 8 Aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato e ss.mm.ii., con particolare riguardo a quanto previsto dal D.Lgs. 151/2005 per la gestione dei Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
6. I Centri di Raccolta Comunali assumono, nel sistema di gestione dei rifiuti urbani impostato dal Piano Regionale 2016, un ruolo strategico per il perseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal Piano stesso. Si ritiene che un efficiente utilizzo di tali centri derivante da attente modalità gestionali adottate dai gestori debba essere seguito da un corretto utilizzo da parte dell'utenza. A tale scopo è stato predisposto il presente Regolamento di Gestione dei Centri di raccolta.
7. Il Gestore del Centro di Raccolta è tenuto a garantire la piena osservanza del presente Regolamento.
8. Ai sensi dell'art. 181, comma 6 del D. Lgs. 152/2006, il CEC, d'accordo con il gestore del servizio, presso i Centri di Raccolta, può individuare:
 - a. appositi spazi per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo;
 - b. apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili, quali il centro del riuso
 - c. appositi spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali o dal gestore del servizio stesso.

Art 2. Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. **C.E.C.:** Consorzio Ecologico Cuneese;

- b. **Centro di Raccolta:** la struttura al servizio della raccolta differenziata nel rispetto delle vigenti norme in materia (Decreto 8 aprile 2008 e s.m.i.), allestite e gestite nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute, dell'ambiente, nonché della sicurezza del lavoro.
- c. **Convenzione tra centri di raccolta:** convenzione tra il CEC e due o più comuni per l'accesso presso un centro di raccolta elencato;
- d. **Gestore:** Soggetto incaricato dal C.E.C. alle operazioni di gestione complessiva del centro di raccolta.
- e. **Utenza domestica:** famiglia che detiene la propria residenza o seconda casa presso una civile abitazione ubicata su uno dei comuni del C.E.C. e che utilizza il servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
- f. **Utenti non domestiche:** attività economica, commerciale, artigianale o di servizi con sede presso uno dei comuni del C.E.C. che produce rifiuti urbani elencati nell' Allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- g. **Utente:** qualsivoglia soggetto che, avendone titolo in quanto riconducibile ad *Utenza TARI* attiva in uno dei comuni convenzionati con un determinato centro di raccolta facente parte del C.E.C., si reca presso il centro di raccolta per accedere al servizio.
- h. **Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- i. **Rifiuti urbani:**
- a. **rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata** ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. **rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata** provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - c. rifiuti della **manutenzione del verde pubblico**, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; Accesso ai centri di raccolta comunali e sovracomunali, modalità e obblighi.
- j. **Centro di Raccolta (CdR):** area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.
- k. **Gestore del Centro di Raccolta:** soggetto individuato dal Consorzio mediante gara pubblica in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie, per lo svolgimento delle attività di custodia e gestione del Centro di Raccolta.
- l. **Personale addetto:** personale adeguatamente formato dipendente dal gestore del Centro di Raccolta adibito alla custodia del CdR al suo regolare funzionamento e alla sorveglianza del conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.
- m. **Responsabile del Centro di raccolta:** il soggetto responsabile del funzionamento del Centro di raccolta e della gestione dello stesso nel rispetto della normativa vigente.
- n. **Rifiuti ingombranti:** beni durevoli di arredamento di impiego domestico di uso comune che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta rifiuti domiciliare;
- o. **Rifiuti urbani pericolosi:** rifiuti individuati al capitolo "20" dell'all. "D" della parte quarta del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. indicati con l'asterisco quali pile, farmaci, batterie per auto, oli, solventi, vernici ecc.;

p. Altre definizioni sono riferite alla normativa vigente in materia.

2. Titolo II - GESTIONE

Art 3. Accesso – Soggetti autorizzati (utenti) – Modalità

1. Possono accedere al Centro di Raccolta esclusivamente:
 - a. le utenze domestiche iscritte a ruolo per la Tassa sui rifiuti (TARI), residenti, domiciliate o comunque detentrici, anche a tempo determinato, di locali nel Comune in cui è ubicato il CdR o in uno dei Comuni convenzionati serviti dal centro stesso;
 - b. le utenze non domestiche iscritte a ruolo TARI, con sede legale o unità produttiva nel territorio comunale sede del Centro o in uno dei Comuni convenzionati serviti dal centro stesso, limitatamente ai rifiuti classificati come urbani (escluso, quindi, quelli classificati speciali, da gestire in proprio) nel rispetto di quanto previsto all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il loro trasporto;
 - c. le utenze non domestiche espressamente e preventivamente delegate dai privati cittadini con residenza nel Comune, nel caso in cui un'utenza domestica si avvalga di terzi per il trasporto dei rifiuti per conto suo, mediante l'apposito modulo, Allegato 5. Tale modulistica ha valenza di autocertificazione;
 - d. l'utenza domestica che è anche titolare di un'attività non domestica e che possiede un mezzo commerciale, può conferire con tale mezzo i rifiuti provenienti dalla sua abitazione.
 - e. il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, limitatamente a quanto raccolto nell'ambito dei contratti di appalto vigenti sul territorio del CEC, previamente autorizzato dal CEC;
 - f. gli operatori comunali, limitatamente ai rifiuti oggetto del proprio servizio e provenienti da immobili utilizzati a vario titolo dal Comune mediante l'accesso con apposita Card rilasciata dal CEC.
2. L'accesso è consentito alle autovetture senza limitazioni, ai furgoni e camioncini aventi massa complessiva non superiore a 3.5 t.
3. All'interno dell'area, la velocità massima consentita a tutti i mezzi è "a passo d'uomo" (salve diverse indicazioni riportate su cartelli localmente esposti). Deve essere rispettata la segnaletica esistente. Nel Centro di raccolta valgono, per la circolazione dei mezzi, le stesse regole del Codice della Strada.
4. I conducenti dei mezzi potranno sostare solo per il tempo necessario alle operazioni di scarico, rispettando l'ordine di entrata nel centro di raccolta.
5. Le manovre con l'automezzo, all'interno del CdR, devono essere effettuate ponendo sempre la massima attenzione per evitare urti accidentali contro uomini, mezzi e attrezzature presenti all'interno della stazione e sotto stretta sorveglianza del personale che gestisce il Centro.
6. L'accesso all'utenza è consentito solo durante gli orari ed i giorni stabiliti per l'apertura del Centro.
7. In attesa di accedere all'area spegnere il motore onde ridurre al minimo le emissioni di gas di scarico e di rumore.
8. Gli utenti, al momento del loro ingresso nel centro di raccolta, sono tenuti a segnalare la loro presenza all'addetto alla custodia/Gestore, ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni del medesimo, ai dispositivi di cui alla cartellonistica come segue:

- a. Le utenze domestiche devono presentare la tessera sanitaria, da cui risulti la residenza in cui è ubicato il CdR o di un comune convenzionato con il comune sede del centro; nel caso di non residenti, è consigliabile la tessera sanitaria dell'intestatario della bolletta TARI; hanno accesso
 - b. tutti gli intestatari Tari del/i Comuni convenzionati e tutti i componenti del suo nucleo familiare, purché maggiorenni.
 - c. Le utenze non domestiche devono presentare l'apposita Card con 4 cifre rilasciata dal CEC, a seguito delle verifiche sull'iscrizione TARI o dichiarare il numero o la partita iva della ditta.
9. Gli utenti pertanto vengono registrati nel palmare mediante apposita app, sia per le generalità dell'utenza sia per le tipologie di rifiuti conferiti ed un peso stimato visivamente dall'operatore addetto alla custodia.
 10. I trasportatori delegati dalle utenze domestiche devono presentare apposita delega da parte del privato cittadino presso il quale hanno prelevato il rifiuto conferito, in cui si riportano i dati della ditta, la tipologia e la quantità di rifiuto da conferire per conto terzi, come da modulo predisposto dal CEC, secondo quanto previsto al punto 1.c del presente articolo, identificato come Allegato 5 al presente regolamento.
 11. Potrebbero essere attivati in taluni Cdr gli accessi delle utenze non domestiche con prenotazione obbligatoria da effettuarsi nelle forme definite dal C.E.C. in accordo con il Gestore. Le utenze domestiche devono accedere ai centri di raccolta previa prenotazione allorché questa è resa obbligatoria dal C.E.C. in accordo con il Gestore.
 12. Le varie categorie merceologiche dei rifiuti devono essere separate o disassemblate in origine (al domicilio) dall'utente che si deve attenere, in fase di conferimento al centro di raccolta, alle istruzioni impartitegli dal Gestore per la corretta separazione ed avvio al riutilizzo, riciclaggio o recupero.
 13. Non è dovuto alcun compenso (in danaro o qualsivoglia altra dazione o regalia) a carico dell'utente a favore del Gestore, né quest'ultimo può farne richiesta alcuna.
 14. Le utenze non domestiche che si configurano come produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (o pericolosi entro il limite di 30 Kg o l. al giorno) che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti – per il conferimento al centro di raccolta - sono tenuti a possedere l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (D.lgs. n. 152/2006, art. 212, c. 8).

Art 4. Rifiuti ammessi nei Centri di Raccolta

1. Nei Centri di Raccolta possono essere conferite le tipologie di rifiuti urbani come da Allegato I "Requisiti tecnico gestionali relativi al Centro di Raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati" al DM 8/04/2008, di cui alle Tabelle allegate al presente regolamento:
 - Allegato 1: Rifiuti conferibili dalle utenze domestiche e limitazioni di conferimento
 - Allegato 2: Rifiuti conferibili dalle utenze non domestiche e limitazioni di conferimento
2. Il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze domestiche al CdR è gratuito.
3. Il conferimento è possibile compatibilmente con le capacità ricettive del Centro di Raccolta limitatamente per le frazioni merceologiche e le quantità massime indicate negli Allegati 1 e 2
4. Il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche è gratuito nei limiti di tipologia e quantitativi individuati nell'elenco allegato al regolamento.
5. L'elenco delle utenze non domestiche che possono accedere ai centri di raccolta è quello di cui all'allegato L – quinquies, Parte IV, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 7, D.lgs. 116/2020 e riportato all'Allegato 3 del presente Regolamento.

6. Le utenze non domestiche possono conferire al Centro di Raccolta esclusivamente le tipologie che siano ricomprese nell'elenco dei codici CER di cui all'allegato L-quater della parte IV del D. Lgs. 152/2006.
7. Le utenze non domestiche **non possono conferire** al centro di raccolta i seguenti rifiuti
 - a. Rifiuti dei mercati (CER 200302);
 - b. Imballaggi materiali compositi (CER 150105);
 - c. Imballaggi in materiali misti (CER 150106)in quanto tali, bensì come singola categoria di imballaggi mono-materiale, ricompresi nell'elenco Allegato 2, al fine di garantire e favorire il prioritario principio di avvio al riutilizzo, riciclaggio o recupero.
8. Qualora vengano istituiti servizi integrativi per la raccolta di rifiuti speciali costituiti da materiali accettabili presso il Centro di Raccolta, i produttori degli stessi potranno conferirli al Centro previa stipula dell'apposita convenzione di cui all'articolo Art 6. In tal caso non si applicano le restrizioni per le utenze non domestiche previste al comma 6.
9. Nel rispetto della normativa vigente le utenze non domestiche possono conferire ai centri di raccolta i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici, per esempio un televisore, una stampante di uno studio professionista, all'interno delle modalità Dual Use.
10. Le utenze non domestiche quali i distributori, installatori e gestori di centro assistenza tecnica di AEE devono essere iscritte all'albo gestori ambientali in cat 3-bis, avere il relativo modulo di accompagnamento per il conferimento dei RAEE (decreto 08/03/10 n. 65 e smi), previa stipula di un Accordo con il CEC che ne definisce le modalità, riportato nell'allegato 6.

Art 5. Rifiuti non ammessi nei Centri di Raccolta

1. E' vietato il conferimento al centro di raccolta dei rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., in sintesi:
 - a. i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile con l'eccezione di tutte le attività similari esercitate a livello hobbistico e comunque non a carattere professionale;
 - b. i rifiuti dalle attività di costruzione, demolizione e scavo con l'eccezione di tutte le attività similari esercitate a livello cosiddetto *fai da te* e comunque non a carattere professionale;
 - c. i rifiuti dalle lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e di servizio, se diversi da quelli di cui al precedente Art 3;
 - d. i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
 - e. i rifiuti da attività sanitarie;
 - f. i veicoli fuori uso;
2. Non è altresì ammesso il conferimento presso il centro di raccolta:
 - a. dei rifiuti urbani indifferenziati CER 200301, in via eccezionale e per condizioni particolari dell'utenza, quali turnisti, partenza per vacanze, casi che vengono registrati su apposito registro cartaceo da parte dell'addetto alla custodia e monitorati da parte del CEC.
 - b. della terra e roccia CER 200202.

- c. lo sfalcio d'erba del giardiniere, azienda agricola che è trasportato come rifiuto da sé stesso prodotto a seguito di una attività economica (artigianale o di servizio), in quanto rifiuto speciale. Tale rifiuto dovrà essere recapitato in un impianto di compostaggio e accedere con formulario a meno che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 193, comma 7 per il caso di trasporto occasionale (se accompagnati dal cittadino interessato o con apposita delega/dichiarazione, debitamente sottoscritta come da Allegato 5 che il rifiuto proviene dalla propria abitazione e limitatamente alle quantità previste dal presente Regolamento.

Art 6. Servizi integrativi per la raccolta dei rifiuti speciali

1. Qualora vengano istituiti servizi integrativi di gestione dei rifiuti speciali, il produttore e il CEC stipulano una apposita convenzione.
2. La convenzione, oltre ai dati relativi al gestore del servizio, deve contenere le seguenti informazioni e documenti:
 - a. per il soggetto produttore di rifiuti:
 - o l'individuazione anagrafica e fiscale completa;
 - o la localizzazione della sede operativa dove si producono i rifiuti;
 - o i codici CER e le certificazioni tecniche in quanto i rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore,
 - o anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche;
 - o la quantità di rifiuti prodotti;
 - o la descrizione delle modalità di conferimento dei rifiuti;
 - o copia di eventuali autorizzazioni per svolgere le fasi preventive (stoccaggio provvisorio, pretrattamento, trasporto, ecc.);
 - b. per il soggetto gestore/CEC del servizio:
 - o l'individuazione anagrafica e fiscale completa;
 - o l'evidenziazione delle fasi di gestione dei rifiuti in questione;
 - o l'evidenziazione delle fasi di gestione eventualmente affidate dal soggetto gestore a terzi, con l'individuazione dei medesimi come sopra;
 - o gli estremi di identificazione delle autorizzazioni dell'appaltatore del servizio relative a tutte le fasi di gestione del rifiuto;
 - c. le modalità di esecuzione del servizio;
 - d. il richiamo all'obbligo della tenuta dei registri, dei formulari di cui alle vigenti norme, per il produttore e l'appaltatore del servizio, ognuno nell'ambito dei rispettivi obblighi e competenze;
 - e. le modalità di effettuazione di controlli periodici sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti rispetto a quanto inizialmente certificato;
 - f. le modalità di misura, contabilizzazione e pagamento nonché le modalità di applicazione della revisione del corrispettivo;
 - g. la durata della convenzione ed altre norme integrative.
3. L'importo relativo al servizio oggetto della convenzione viene stabilito dal Consorzio e deve essere tale da coprire almeno i costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento del servizio.
4. Copia della convenzione è esibita a richiesta degli Enti competenti al controllo.

Art 7. Orari di apertura

1. L'accesso ai Centri di raccolta è consentito esclusivamente nei giorni e negli orari di apertura che sono indicati nell'apposita cartellonistica posta all'ingresso di ciascun Centro di raccolta e sono altresì pubblicati sul profilo internet del C.E.C. e del Gestore.
2. Eventuali modifiche dei giorni ed orari di apertura sono disposte esclusivamente dal C.E.C. in accordo con i Comuni e devono essere rese note dal Gestore mediante specifica comunicazione con i consueti canali istituzionali e qualsiasi altro mezzo ritenuto utile allo scopo.
3. Nel limite del rispetto dell'orario prescelto, le utenze che effettuano la prenotazione del conferimento beneficiano dell'accesso prioritario al centro di raccolta.
4. Gli orari di apertura del Centro di Raccolta sono allegati al presente regolamento (Allegato 4) e disciplinati dai vigenti contratti di appalto ad evidenza pubblica.

Art 8. Obblighi e divieti dell'utenza.

1. Gli utenti sono **obbligati** a:
 - a. rispettare tutte le norme del presente Regolamento, le eventuali osservazioni ed i consigli impartiti dagli addetti alla custodia;
 - b. mostrare la tessera sanitaria nel caso delle utenze domestiche o apposita Card per le utenze non domestiche agli addetti del Centro, prima di conferire i rifiuti dichiarando le tipologie e stime di peso dei rifiuti che intendono conferire;
 - c. accedere secondo le modalità di accesso di cui all'Art 3;
 - d. accedere al Centro di raccolta con i rifiuti già differenziati preliminarmente;
 - e. scaricare i rifiuti direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente; qualora l'utente intendesse conferire rifiuti di diverse tipologie deve provvedere alla loro separazione per il corretto conferimento in forma differenziata.
 - f. raccogliere eventuali rifiuti caduti sul piazzale del Centro di Raccolta durante le operazioni di scarico.
2. È fatto espresso **divieto** di:
 - a. accedere e conferire rifiuti da parte di soggetto non autorizzato;
 - b. accedere con modalità diverse da quelle prescritte;
 - c. depositare qualunque tipologia di rifiuto non previsto nelle norme del presente Regolamento;
 - d. scaricare rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte e senza ottemperare agli obblighi imposti all'utente;
 - e. scarico di qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dagli appositi cassoni, contenitori, spazi delimitati o indicati con segnaletica all'interno del Centro di raccolta;
 - f. cernita manuale dei rifiuti, asportare o manipolare per qualsiasi motivo i rifiuti all'interno dei cassoni, contenitori, spazi delimitati o indicati con segnaletica, l'utilizzo di fiamme libere ed ogni altra azione od omissione che possa mettere in pericolo la sicurezza e l'incolumità degli utenti e dell'addetto alla custodia/Gestore;
 - g. eseguire disassemblaggio di rifiuti ingombranti o RAEE;

- h. prelevare e trasportare all'esterno del Centro qualsiasi rifiuto;
- i. conferire, da parte di utenze non domestiche, rifiuti speciali;
- j. conferimento ad opera di utenze domestiche che risiedono e non domestiche che hanno sede, al di fuori dei comuni consorziati;
- k. abbandonare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione del Centro di Raccolta, pratica che equivale all'abbandono dei rifiuti, il cui divieto è trattato all'art. 192 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- l. attardarsi per qualsiasi ragione all'interno del Centro di Raccolta dopo il conferimento dei rifiuti;
- m. intralcio o la surroga all'operato del Gestore del centro di raccolta in qualsiasi forma, compreso il fermo dei veicoli in prossimità dell'ingresso, al fine di entrare in possesso del materiale ivi trasportato e destinato al conferimento;
- n. posizionamento di scarrabili, contenitori o cassonetti destinati alla raccolta rifiuti ad opera di soggetti terzi (raccoglitori), senza l'espressa autorizzazione del C.E.C./Gestore.

Art 9. Compiti del gestore del servizio

1. Gli operatori incaricati della custodia dovranno:
 - a. rispettare e far rispettare il regolamento;
 - b. curare l'apertura e la chiusura del centro negli orari prestabiliti;
 - c. essere costantemente presente durante l'apertura del Centro;
 - d. effettuare il controllo visivo dei materiali conferiti, verificando che corrispondano, per provenienza, tipologia e quantità, a quanto stabilito negli Allegati 1, 2 e 3;
 - e. mantenere l'area ordinata ed efficiente, direttamente o segnalando gli interventi necessari al responsabile del servizio;
 - f. segnalare al competente ufficio ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione dell'applicazione informatica degli accessi e provvedere alla procedura di emergenza mediante la compilazione cartacea del registro degli accessi; al ripristino della gestione informatizzata, i dati cartacei dovranno essere riportati informaticamente;
 - g. segnalare con congruo avviso lo svuotamento dei contenitori presenti nel CdR in modo tale da garantire volumetria disponibili per i conferimenti, comunicandolo direttamente alle ditte incaricate degli svuotamenti ed in copia al Consorzio CEC;
 - h. rimuovere i rifiuti abbandonati nei pressi del centro di raccolta e collocarli, correttamente separati, all'interno degli scarrabili presenti nell'area. Qualora, invece, gli abbandoni appartengano a tipologie di rifiuti non previsti, dovrà comunicarlo immediatamente al responsabile del servizio del gestore ed al CEC;
 - i. verificare il funzionamento e lo stato manutentivo e di efficienza di tutte le strutture del centro (rete fognaria, strutture antinfortunistiche, ecc.) che dovranno essere segnalate al Consorzio per eventuali interventi, entro 24 ore (esclusi i giorni di feste) dal rilevamento del danno o guasto.
2. Gli operatori devono indossare un abbigliamento ad alta visibilità oltre al cartellino di riconoscimento con le indicazioni delle generalità ed il nome del Gestore;
3. Gli addetti alla custodia sono dotati di cellulare su cui è installata l'applicazione web per la registrazione degli accessi.

4. Gli addetti alla custodia hanno facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire la documentazione comprovante la possibilità di accesso al CDR ai sensi del presente regolamento, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli ammessi al CDR;
5. Gli addetti alla custodia consentono l'accesso contemporaneo al CDR ad un numero di utenti tale da non pregiudicare il controllo da parte del personale stesso.

Art 10. Controllo dei flussi dei rifiuti

1. Il Gestore registra gli accessi tramite apposita procedura informatica che consente di verificare tipologia e quantità dei rifiuti conferiti da ogni utente
2. Il Gestore contabilizza i flussi dei rifiuti secondo i modelli previsti dall'Allegato 1° e 1b del D.M. 13 Maggio 2009 per ogni carico/scarico di rifiuti
3. Il Gestore compila il registro di carico e scarico, come previsto all'art. 190 comma 9) del D.lgs. n. 152/2006.

Art 11. Responsabilità

1. Il Consorzio e l'amministrazione Comunale sede del Centro di raccolta ed i suoi funzionari saranno da ritenersi sollevati ed indenni da ogni responsabilità e/o danno in caso di dolo o colpa del Gestore del CDR o del personale addetto, ovvero di violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
2. Qualora all'interno del CDR si verificassero danni a terzi di qualsiasi natura ascrivibili agli utenti, causati dal mancato rispetto delle indicazioni impartite dal Gestore del CDR o dal personale addetto, ovvero previste dal presente regolamento o comunque dovute a comportamenti non conformi alle più elementari norme di prudenza e di sicurezza, la responsabilità sarà direttamente imputabile agli utenti, ritenendo in tal modo sollevati il Gestore del CDR, o il personale addetto, il Consorzio ed il Comune da ogni responsabilità.

Art 12. Vigilanza, controlli e sanzioni.

1. Le attività di vigilanza sul rispetto del presente Regolamento sono condotte dal CEC in collaborazione con la Polizia Municipale o altri organi di controllo presenti sul territorio.
2. Il C.E.C. o il Gestore potranno, in qualsiasi momento, avvalersi di strumenti audiovisivi o di altro mezzo utile al controllo del Centro di raccolta, nel rispetto della normativa vigente.
3. Per tutte le sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano i principi e le procedure previste dalla Legge n. 689/81 e s.m.i..
4. In caso di utenti facinorosi l'addetto al Centro di raccolta:
 - o cerca di convincere l'utente ad un comportamento consono
 - o evita di arrivare alla rissa con l'utente
 - o qualora l'utente assuma comportamento da facinoroso, lascia scaricare i rifiuti (o prelevare i rifiuti) e nel frattempo rileva il n. della targa dell'autoveicolo o del mezzo e possibilmente le generalità del facinoroso
 - o avvisa urgentemente il responsabile del servizio e chiama le Forze dell'ordine

- verifica la qualità e la quantità (visivamente) dei rifiuti scaricati (o prelevati) e mette in atto le azioni di sicurezza possibili, senza movimentare i rifiuti, in attesa dell'arrivo del Responsabile del Servizio e/o delle Forze dell'ordine
- se indicato dal Responsabile del Gestore del Centro di raccolta, chiude l'accesso ad altri utenti in attesa dell'arrivo del Carabinieri e della Società di gestione

Art 13. Osservanza di altre disposizioni

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, in materia di rifiuti urbani, in materia di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza e salute dei lavoratori.
2. Si rimanda, inoltre, alle norme dei Regolamenti comunali di gestione dei Rifiuti Urbani.

Art 14. Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo ed in contrasto con lo stesso.

Art 15. Modifiche al regolamento

1. Il presente Regolamento è consultabile sul sito del Consorzio e disponibile presso i Centri di Raccolta.
2. Potrà essere modificato in ogni momento in relazione alle esigenze operative e alle modifiche normative anche con soli atti integrativi per quanto riguarda problematiche non sostanziali.

Art 16. Elenco allegati

- Allegato 1: Rifiuti conferibili dalle utenze domestiche e limitazioni di conferimento
- Allegato 2: Rifiuti conferibili dalle non utenze domestiche e limitazioni di conferimento
- Allegato 3: Elenco Categorie di utenze non domestiche ammesse – L- Quinquies
- Allegato 4: Orari di apertura dei Centri di Raccolta
- Allegato 5 Modulo Delega del produttore di rifiuti ad un soggetto terzo per il conferimento dei rifiuti presso i Centri di raccolta
- Allegato 6 Accordo conferimento Raee da distributori, installatori e centri assistenza